

ALL'UFFICIO DI STATO CIVILE  
DEL COMUNE DI VITERBO

RICHIESTA DI DOCUMENTI DESUNTI DAI REGISTRI DI STATO CIVILE

Il/La sottoscritto/a:

COGNOME	
NOME	
LUOGO DI NASCITA	
DATA DI NASCITA	
RESIDENTE IN	
TELEFONO	
Documento di identità	

RICHIEDE

(barrare la casella relativa alla documentazione richiesta)

CERTIFICATO DI		NASCITA	MATRIMONIO		MORTE
ESTRATTO PER RIASSUNTO DELL'ATTO DI		NASCITA	MATRIMONIO		MORTE
COPIA INTEGRALE DELL'ATTO DI (1) (4)		NASCITA	MATRIMONIO		MORTE
ESTRATTO PLURILINGUE DELL'ATTO DI (2) (4)		NASCITA	MATRIMONIO		MORTE

CON GENERALITA' COMPLETE (indicazione di paternità/maternità) (3) (4)

riguardante la seguente persona:

COGNOME	
NOME	
LUOGO E DATA DI NASCITA	
LUOGO E DATA DI MATRIMONIO	
LUOGO E DATA DI MORTE	

(1) per la COPIA INTEGRALE è obbligatorio il motivo della richiesta - Vedi retro del modulo –

(2) per gli ESTRATTI PLURILINGUE è necessario indicare lo Stato in cui deve essere fatto valere l'atto – Vedi retro del modulo

(3) per i certificati o estratti con paternità/maternità è obbligatorio indicare l'USO o il DIRITTO che deve essere fatto valere – Vedi retro del modulo

(4) **NECESSARIA** la presentazione di un documento di riconoscimento dell'intestatario della certificazione e, in caso di delega anche del delegato.

\_\_\_\_\_, l' \_\_\_\_\_

Firma del richiedente

\_\_\_\_\_

**LA RICHIESTA PUO' ESSERE INVIATA TRAMITE MAIL O PEC. AI SEGUENTI INDIRIZZI:**

[statocivile@comune.viterbo.it](mailto:statocivile@comune.viterbo.it) oppure [statocivile@pec.comuneviterbo.it](mailto:statocivile@pec.comuneviterbo.it)

**OPPURE CONSEGNATA PRESSO L'UFFICIO DI PIAZZA FONTANA GRANDE, 19 SECONDO IL SEGUENTE ORARIO: MARTEDI E GIOVEDI DALLE 10,00 ALLE 12,00 E DALLE 15,00 ALLE 16,00.**

**SPECIFICARE SE LE CERTIFICAZIONI VERRANNO RITIRATE (IN ORIGINALE) PRESSO GLI UFFICI DI PIAZZA FONTANA GRANDE, 19 – VITERBO, OPPURE INVIATE TRAMITE MAIL O PEC.**

**PER IL RITIRO SI EFFETTUA IL SEGUENTE ORARIO:  
MARTEDI E GIOVEDI DALLE 10,00 ALLE 12,00 E DALLE 15,00 ALLE 16,00.**

**Si ricorda che ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge n. 241/90 i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di TRENTA giorni.**

#### **RILASCIO IN CARTA SEMPLICE**

“Le esenzioni dall'imposta di bollo sono solamente quelle previste espressamente dalle disposizioni di legge e cioè:

- quelle organicamente elencate nella Tabella (allegato B) al DPR n.642/1972;
- quelle contenute in altre leggi speciali”.

Per CERTIFICATI ed ESTRATTI dai REGISTRI DELLO STATO CIVILE (nascita, matrimonio, morte) l'ESENZIONE è prevista dall'articolo 7, punto 5, della legge n. 405/1990 (trasfuso nell'articolo 4, comma 1, nota 2/c, della nuova Tariffa annessa al DPR n.642/1972) e pertanto essi vengono rilasciati esclusivamente in CARTA SEMPLICE.

#### **IDENTIFICAZIONE DEL RICHIEDENTE**

“Alla base di ogni richiesta rivolta ad una pubblica amministrazione vi deve essere un interesse degno di tutela giuridica e tale concetto è stato codificato dalla legge n.241/1990.

#### **GENERALITA' COMPLETE**

“L'indicazione della paternità e della maternità sarà **omessa**:

negli estratti per riassunto e nei certificati relativi agli atti di nascita, di matrimonio, di cittadinanza, negli atti attestanti lo stato di famiglia e nelle pubblicazioni di matrimonio esposte al pubblico; in tutti i documenti di riconoscimento” (Art.1 legge n.1064/1955)

“Per l'esercizio di doveri o diritti derivanti dallo stato di legittimità o filiazione è consentito, a richiesta dell'Amministrazione o dell'interessato, il rilascio degli estratti per riassunto degli atti dello stato civile con l'indicazione della paternità o maternità” (art.3 D.P.R. n.432/1957).

#### **COPIA INTEGRALE DI ATTO DELLO STATO CIVILE**

Il rilascio per copia integrale, come disposto dall'articolo 107 del DPR n.396/2000 e dall'art.177 comma 3 del D. Lgs. N.196/2003, è “consentito solo ai soggetti cui l'atto si riferisce, oppure su motivata istanza comprovante l'interesse personale e concreto del richiedente ai fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante”.

#### **MODELLI FISSATI DA CONVENZIONI INTERNAZIONALE**

Hanno valore esclusivamente nei Paesi che aderiscono al Trattato internazionale. I moduli previsti dalla Convenzione di Vienna esentano dalla formalità della legalizzazione e della traduzione. Qualora venissero comunque accettati da uno Stato non aderente al Trattato è necessario provvedere alla legalizzazione (o apostillazione) e alla traduzione ufficiale. Agli estratti rilasciati conformemente alle regole stabilite dalla Convenzione di Vienna del 1976, non si applicano le disposizioni dell'art.1 della legge n.1064/1955 (vedi sopra: “Generalità complete”), come più volte indicato dal Ministero competente (Circolare Min. Grazia e Giustizia del 14/07/1984 e Circolare 12/03/1968 relativa ai moduli della Convenzione di Parigi del 27 settembre 1956).